



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
PROVINCIA DI PORDENONE

COPIA

ANNO 2020
N. 15
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Dott. LEON Michele	Sindaco	Presente
Avv. VOLPATTI Giulia	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
Dott.ssa BRATTI Valentina	Consigliere	Presente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FILIPUZZI Guido	Consigliere	Presente
Dott. LEON Luca	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Assente
SCHIABEL Daniele	Consigliere	Presente
ROSA Anna	Consigliere	Presente
Dott. LUCHINI Andrea	Consigliere	Presente
DE CANDIDO Claudio	Consigliere	Presente
MARCHI Luigi	Consigliere	Presente
ORLANDO Ivan	Consigliere	Presente
BORROMEO Michele	Consigliere	Presente
Dott. MORETTI Nicolas	Consigliere	Presente
SCANDIUZZI Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione in data odierna;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- comma 749, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato differito al 31 luglio 2020 dal comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 27/2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.16, votanti n.16, favorevoli n.16 (unanimità) astenuti nessuno, contrari nessuno:

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;
2. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:
 - aliquota pari allo **0,51 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di Euro 200,00;

- aliquota pari allo **0,97 per cento** per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato e lo 0,21 per cento di competenza del Comune;
 - aliquota pari allo **0,11 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. **beni merce**);
 - aliquota pari allo **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo **0,86 per cento** per i **terreni agricoli**;
 - aliquota pari allo **0,97 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.16, votanti n.16, favorevoli n.16 (unanimità) astenuti nessuno, contrari nessuno:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to LEON Dott. Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario

F.to COLUSSI Dott. Claudio

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **30/06/2020** al **15/07/2020**.

Addì, **30/06/2020**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **30/06/2020**

Il Segretario

F.to COLUSSI Dott. Claudio

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

La presente è Copia conforme all'Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la normativa vigente

Lì 30/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LODI UMBERTO

CODICE FISCALE: LDOMRT69E03G888T

DATA FIRMA: 30/06/2020 10:51:34

IMPRONTA: 18954D08AD845B540C816536C23A8446E87E169101C59D715656E199FAE14DB8
E87E169101C59D715656E199FAE14DB807D8D136140848E609FA412C89A286C0
07D8D136140848E609FA412C89A286C060818053D1453332E4736D364B9B7EBD
60818053D1453332E4736D364B9B7EBD426DFF7CA1FD538DD0866F2C71A4352B